



## La più recente giurisprudenza in materia di guida in stato di ebbrezza

**L**a Suprema Corte di Cassazione in queste ultime settimane dell'anno 2021 ha emesso una serie di sentenze in materia di guida in stato di ebbrezza, anche con riferimento all'etilometro e alla funzione probatoria di questo importante strumento utilizzato dagli organi di polizia stradale, ma spesso messo sotto accusa per una serie di criticità che in molti casi hanno permesso la completa assoluzione di conducenti sorpresi alla guida in condizioni psicofisiche inidonee.

ASAPS vuole analizzare alcune delle più recenti sentenze.

Partiamo dalla nr. **46841 del 22/12/2021 IV Sezione Penale**, che ha visto il ricorso da parte di un automobilista condannato in appello alla pena (sostituita in lavori di pubblica utilità) di 4 mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per anni 2, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c e 2-sexies cod. strada. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in ordine alla regolarità delle verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato dagli accertatori, atteso che nella sentenza impugnata sono citati alcuni precedenti, senza alcuna rielaborazione degli stessi e senza effettivamente rispondere alle doglianze difensive, fondate su altro orientamento giurisprudenziale, secondo cui, laddove l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere dell'accusa provare il regolare funzionamento dell'etilometro, la sua omologazione e la sua revisione, mentre, nel caso di specie, nel verbale di accertamento non sono stati indicati i dati dell'omologazione e dell'ultima revisione, ma solo, in modo lacunoso ed illogico, la scadenza di quest'ultima

(in data successiva a quella della condotta).

La Cassazione ha specificato come **“secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro** (Sez. 4, n. 25742 del Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 ud. - dep. 29/03/2021, Ibnezzayer Ahmed, Rv. 280958 - 01). Si è, difatti, specificato che l’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio: onere che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01).

L’automobilista aveva invocato un contrapposto orientamento (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019 - dep. 27/01/2020, Santini, Rv. 27803201) ma che risultava, già superato all’epoca della proposizione del ricorso. Peraltro la Corte d’Appello aveva, in modo esaustivo e non illogico, desunto l’omologazione e la regolare revisione dell’etilometro dall’indicazione, nel verbale di accertamento, dell’apparecchio usato e della data di scadenza dell’ultima revisione: dati, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, che integrano elementi indiziari sufficienti in assenza di alcun ulteriore elemento probatorio di segno contrario. Confermata perciò la condanna dell’automobilista.

Nella sentenza **nr. 46148 del 17/12/2021 la IV Sezione Penale** analizza il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Asti, contro la sentenza di assoluzione del Tribunale verso un automobilista per il reato ex art. 186 e 187 per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti atti a verificare la guida in stato di ebbrezza e l’uso di sostanze stupefacenti alla guida. L’organo di polizia stradale era sprovvisto di etilometro e di precursore per l’alcol e il rintraccio di sostanze stupefacenti, ed aveva invitato il conducente a seguire la pattuglia presso il più vicino ospedale, distante circa 30 km dal luogo del controllo. A questo punto l’automobilista opponeva il suo rifiuto. Il

Tribunale aveva assolto l’imputato, sostenendo che il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti non trovava conferma nel caso in cui il nosocomio presso il quale debba essere accompagnato il conducente si trovi ad una eccessiva distanza, citando a sostegno Sez. IV, n. 40758 del 12/07/2017 (non massimata), la quale a sua volta richiama Sez. IV, n. 21192 del 14/03/2012, P.M. in proc. Bellencin, Rv. 252736 - 01.

La IV Sezione Penale ha voluto chiarire perciò che, a prescindere dal profilo della distanza chilometrica del nosocomio, la fattispecie concreta oggetto di esame non rientra nelle ipotesi per le quali è configurabile il reato di rifiuto contemplato dall’art. 186, comma 7, cod. strada. Ed invero, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il comma settimo del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186, comma 3, cod. strada).

Ove i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada).

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada).

Nel caso in esame non ricorrono le ipotesi contemplate dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 186, cod. strada poiché l’imputato non era stato coinvolto in un incidente stradale e gli operanti non avevano invitato l’automobilista presso il più vicino ufficio o comando. La Cassazione ricorda inoltre recente giurisprudenza proprio per casi analoghi, come nelle sentenze n. 40758/17 e 21192/12, e soprattutto con Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 16/03/2021, Mingarelli, Rv. 280953 - 01, in cui si dispone come **“non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcoolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta**

**della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali**". Confermata perciò l'assoluzione del conducente.

Nella sentenza nr. **46146 del 17/12/2021 sempre la IV Sezione Penale** ha preso in esame il ricorso di un automobilista avverso la sentenza della Corte di Appello che confermava la decisione del Tribunale che lo aveva ritenuto responsabile del reato contravvenzionale, di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e l'aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di multa. Ancora una volta la Cassazione fa emergere come **"con l'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (ornologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali dati abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, Garbin Alessandro, Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere fornire una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio"** (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, Demma Pietro Giuseppe, Rv.280937), ovvero **"dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli"** (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezayer, Rv. 280958). Riguardo un altro motivo di ricorso sui metodi dei prelievi intervenuti ad una distanza di molto superiore a quella indicata dalla legge (cinque minuti), il giudice di legittimità ha sostenuto che ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza l'intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell'art.379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate, e a monitorare la curva alcolemica (sez.4, n.36065 del 11.4.2017, Visintin, Rv.270755; n.24386 del 27.4.2018, Valinotto, Rv.273729). Anche in questo caso la Cassazione ha confermato la condanna per il ricorrente.

Nella sentenza nr. **42125 del 17/11/2021 la IV Sezione Penale** della Cassazione valuta il ricorso di un conducente che ricorre contro la sentenza del-

la Corte di Appello che confermava la sentenza del Tribunale relativa alla responsabilità penale in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1, 2 lett. c) D.lvo 285/1992. La condotta contestata riguardava l'aver condotto l'autovettura in stato di ebbrezza, pari a 2,04 g/l e 2,16 g/l. I motivi del ricorso riguardavano violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in relazione alla utilizzabilità dei sintomi dello stato di ebbrezza riportati nel verbale di accertamento urgente senza aver acquisito la testimonianza dei verbalizzanti e violazione di legge per aver omesso di rilevare la violazione del principio del contraddittorio derivante dalla mancata escussione del teste con conseguente inutilizzabilità delle prove documentali acquisite. La Suprema Corte di Cassazione ha motivato la conferma della condanna dell'automobilista, specificando come i Giudici di merito hanno valutato i fatti sulla base del verbale di accertamento urgente redatto ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen., pienamente utilizzabile, da cui risulta che l'imputato fu legittimamente sottoposto all'esame alcolimetrico, sulla base dei chiari sintomi di alterazione da abuso di alcolici in quanto procedeva a zig zag, aveva alito vinoso respirazione affannosa, equilibrio precario, linguaggio sconnesso, disarmonia nei movimenti; la colpevolezza dell'imputato è stata accertata quindi sulla base degli univoci valori risultanti dall'esame tecnico superiori ai limiti previsti per la fascia C) e degli corroborati dagli indici comportamentali sintomatici rilevati dalla Polizia Giudiziaria.

La difesa dal canto suo, a fronte di questo rigore argomentativo, non ha addotto alcun elemento che potesse mettere in dubbio il corretto funzionamento dell'etilometro né elementi utili per una ulteriore valutazione testimoniale dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria verbalizzante. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice di merito può fare riferimento al verbale di Polizia giudiziaria acquisito al fascicolo del dibattimento ex art. 431 cod.proc. pen. senza necessità che venga escusso alcuno dei verbalizzanti, se non sussistono contraddittorietà od incertezze o specifiche richieste difensive a riguardo. Il Giudice di merito aveva correttamente formato il proprio convincimento alla luce dei documenti in atti e degli esiti dell'esame alcolimetrico, da solo sufficiente a costituire prova del reato per cui si procede. Automobilista condannato in via definitiva. ■

**\*Ufficio Studi ASAPS**